

corso.

Il Tribunale di Roma, con sentenza 16 luglio - 23 novembre 1951, accogliendo la domanda dell' I.H.A., dichiarava l'immobile di proprietà dell'Istituto, ordinava al Ministero il rilascio dei locali nei tre mesi del passaggio in giudicato della sentenza e riservava al definitivo l'accertamento del danno e le spese processuali.

Su impugnativa del Ministero, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 15 giugno - 11 agosto 1954, confermava la decisione di 1° grado.

Il Ministero delle Finanze, con atto notificato il 20 gennaio 1955, ha proposto ricorso per Cassazione, al quale è seguito, nei termini, il controricorso dell'I.H.A.; la discussione relativa è stata fissata per la udienza del 5 dicembre p.v., innanzi la 1<sup>a</sup> Sezione Civile della suprema Corte.

Ciò premesso, si espone che da parte del Ministero delle Finanze (Direttore del Demanio) è stata in questi giorni avanzata la proposta di un rinvio della discussione, al fine di giungere ad un ac-